

**Determinazione 17 luglio 2009, n. 01/09**

**Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale sul regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007.**

**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TARIFFE  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 17 luglio 2009

**Visti:**

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante "Ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2006, n. 311/06 (di seguito: deliberazione n. 311/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito: deliberazione n. 269/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);

- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 33/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/09);
- la nota del Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 febbraio 2009, ricevuta dall’Autorità in data 2 marzo 2009, prot. generale n. 009766 (di seguito: nota 26 febbraio 2009);
- la nota del Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2009, ricevuta dall’Autorità in data 24 marzo 2009, prot. generale n. 0013729 (di seguito: nota 19 marzo 2009);
- la nota dell’Autorità inviata al Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo Economico il 29 aprile 2009, prot. generale n. 0021273 (di seguito: nota 29 aprile 2009);
- la nota del Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2009, ricevuta dall’Autorità in pari data, prot. generale n. 0026143 (di seguito: nota 15 maggio 2009);
- la comunicazione della società J. Walter Thompson Roma s.r.l. (di seguito: JW Thompson) ricevuta dall’Autorità in data 26 giugno 2009, prot. generale n. 0036501 (di seguito: comunicazione 26 giugno 2009);
- la comunicazione della JW Thompson ricevuta dall’Autorità in data 6 luglio 2009, prot. generale n. 0038024 (di seguito: comunicazione 6 luglio 2009);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ricevuta dall’Autorità in data 3 luglio 2009, prot. generale n. 0037962 (di seguito: comunicazione 3 luglio 2009);
- la nota del Responsabile della Direzione comunicazione dell’Autorità del 13 luglio 2009, prot. generale n. 0039386 (di seguito: nota 13 luglio 2009);

**Considerato che:**

- l’Autorità, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, stabilisce le tariffe elettriche anche al fine di realizzare gli “obiettivi generali di carattere sociale”;
- l’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006 destina euro 11.000.000,00 (undici milioni) a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, da attuare mediante stipula di apposite convenzioni con l’Autorità e altri soggetti pubblici;
- con deliberazione n. 311/06, l’Autorità ha dato seguito alle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2006, approvando lo schema di Convenzione tra la medesima Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione, criteri e modalità d’impiego delle risorse di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006, allegato alla medesima deliberazione (di seguito: Convenzione 18 dicembre 2006);
- in attuazione della Convenzione 18 dicembre 2006, con la deliberazione n. 269/07, l’Autorità ha:
  - a) istituito presso la Cassa il «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;

- b) disposto che le somme, in misura pari a 11.000.000,00 euro, che il decreto 18 dicembre 2006 destina a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, fossero rese disponibili sul Conto di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;

**Considerato inoltre che:**

- con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa per i clienti domestici economicamente disagiati e per i clienti in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica ed essenziali per l'esistenza in vita;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha:
  - a) dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007, nonché con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 185/08;
  - b) istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, denominata A<sub>S</sub>, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, che alimenta il Conto di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;
  - c) previsto, in sede di primo avvio del sistema, meccanismi transitori attraverso i quali garantire il riconoscimento retroattivo delle compensazioni di cui al decreto 28 dicembre 2007 a valere dall'1 gennaio 2008;
- al fine di informare con tempestività, diffusione e completezza comunicativa i potenziali fruitori della compensazione, è stato definito un piano di comunicazione istituzionale che coinvolge, tra le altre istituzioni, l'Autorità, il Ministero dello sviluppo economico, l'ANCI e le associazioni dei consumatori;
- nell'ambito del piano di comunicazione è stata commissionata alla JW Thompson la realizzazione dei contenuti radiotelevisivi nonché degli opuscoli informativi destinati ai potenziali fruitori della compensazione;
- con nota 26 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato:
  - a) di aver preso contatti, nell'ambito della campagna di comunicazione istituzionale destinata ai potenziali fruitori del regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007, con la società Poste italiane S.p.A. (di seguito: Poste italiane) per la distribuzione presso la rete degli uffici postali "Sportello Amico" degli opuscoli informativi predisposti dalla richiamata JW Thompson;
  - b) che i fondi occorrenti a sostenere gli oneri relativi a tale parte della campagna siano posti a carico delle risorse oggetto della Convenzione 22 dicembre 2006;
- a tal fine, alla medesima nota 26 febbraio 2009, è allegato un prospetto contenente un'offerta tecnico-economica, redatta dalla medesima Poste italiane

ed indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico, relativa alla fornitura di servizi di stampa, confezionamento e distribuzione del materiale informativo di cui alla lettera a) del precedente alinea;

- con la nota 19 marzo 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha acconsentito a far gravare sulle risorse oggetto della Convenzione 18 dicembre 2006 i costi relativi alla realizzazione del materiale informativo, commissionato alla società JW Thompson; e che tali costi sono stimati dal medesimo Ministero in un ammontare massimo pari a euro 5000 (cinquemila) + IVA;
- con deliberazione ARG/elt 33/09, l'Autorità ha disposto che, su richiesta di Poste italiane, e previo parere favorevole del Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità, sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione dell'Autorità, la Cassa eroghi alla medesima Poste Italiane le somme necessarie alla copertura dei costi connessi alla fornitura del servizio oggetto dell'offerta tecnico-economica allegata alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 febbraio 2009, nel limite massimo di euro 190.000,00 (centonovantamila) + IVA
- con la medesima deliberazione ARG/elt 33/09, l'Autorità ha conferito altresì mandato al Responsabile della Direzione tariffe affinché con propria determinazione, sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione della medesima Autorità, possa disporre l'erogazione di importi derivanti dagli impegni di spesa assunti nell'ambito delle attività di informazione istituzionale posti a carico delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto 18 dicembre 2006, a fronte di documentate offerte tecnico-economiche e della verifica di congruità delle attività svolte.

**Considerato infine che:**

- con deliberazione 27 aprile 2009 ARG/elt 49/09 l'Autorità ha prorogato il termine per il riconoscimento retroattivo delle compensazioni di cui al decreto 28 dicembre 2007, fissando il medesimo al 30 giugno 2009;
- tale proroga ha comportato il necessario adattamento del materiale informativo predisposto nell'ambito del piano di comunicazione istituzionale sopra richiamato;
- con nota 29 aprile 2009 l'Autorità ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico, di poter far gravare sulle risorse oggetto della Convenzione 18 dicembre 2006 anche i costi sostenuti per le lavorazioni commissionate alla JW Thompson e relative a:
  - a) l'adattamento degli spot radiotelevisivi trasmessi sugli spazi riservati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la comunicazione sociale sulle reti RAI;
  - b) l'adattamento del materiale informativo in relazione alla proroga disposta con la citata deliberazione ARG/elt 49/09;
- con nota 15 maggio 2009 Il Ministero dello sviluppo economico ha concordato di far gravare detti costi sulle risorse oggetto della Convenzione 18 dicembre 2006, nel limite massimo di euro 6000 (seimila) + IVA;
- con comunicazione 26 giugno 2009 JW Thompson ha trasmesso all'Autorità un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione del materiale

informativo predisposto nell'ambito della richiamata campagna di comunicazione istituzionale;

- con successiva comunicazione 6 luglio 2009 JW Thompson ha trasmesso all'Autorità un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per l'adattamento del materiale informativo a seguito della proroga disposta dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 49/09, in materia di disposizioni transitorie inerenti l'ammissione alla compensazione e proroga dei termini di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- con nota 13 luglio 2009, il Responsabile della Direzione Comunicazione dell'Autorità ha ritenuto congrui gli importi contenuti nei prospetti riepilogativi trasmessi dalla JW Thompson con la comunicazione 26 giugno 2009 e con la comunicazione 6 luglio 2009;
- con comunicazione 3 luglio 2009, la Cassa ha richiesto al Responsabile della Direzione tariffe dell'Autorità di esprimere il proprio parere in relazione all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1.2 della deliberazione ARG/elt 33/09;

#### **Ritenuto opportuno:**

- sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione, dare seguito alle indicazioni contenute nella nota 26 febbraio 2009, esprimendo parere favorevole all'erogazione, in favore di Poste italiane, delle anticipazioni di cui al comma 1.2 della deliberazione ARG/elt 33/09, per un importo pari a euro 190.000 (centonovantamila) + IVA;
- dare seguito alle indicazioni contenute nella nota 19 marzo 2009 e nella nota 15 maggio 2009, prevedendo che la Cassa eroghi in favore della JW Thompson, gli importi derivanti dagli impegni di spesa assunti nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale nella misura complessiva di euro 10.710 (diecimilasettecentodieci) + IVA;
- conseguentemente, prevedere che le risorse oggetto delle erogazioni di cui ai precedenti alinea siano poste a carico del «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;

### **DETERMINA**

#### **Articolo 1**

##### *Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

- 1.1 La Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, eroga a titolo di anticipazione l'importo di euro 190.000 (centonovantamila) + IVA in favore della società Poste italiane S.p.a..
- 1.2 La Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, eroga l'importo di euro 10.710 (diecimilasettecentodieci) + IVA in favore della società J. Walter Thompson Roma s.r.l..

- 1.3 Gli importi oggetto delle erogazioni di cui al comma 1.1 e di cui al comma 1.2 sono posti a carico del conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 54.1, lettera u) dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni finali*

- 2.1 La presente determinazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 2.2 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo economico.
- 2.3 La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità affinché entri in vigore dalla sua pubblicazione.

17 luglio 2009

Il Direttore: Egidio Fedele Dell'Oste